

CONTRATTO TIPO "PRESTAZIONE DI SERVIZI"

CONTRATTO N° RM/44/2009

La Comunità europea, rappresentata dal Parlamento europeo,
il cui Segretariato generale ha sede al
Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg,
rappresentata, per la firma del presente contratto,
da,
in appresso denominato "*il Parlamento europeo*",

da una parte,

E

..... domiciliata a /con sede sociale in
.....
rappresentata da:,
in qualità di
in appresso denominata come "*il contraente*",

dall'altra,

in appresso denominate collettivamente come "*le parti*"

HANNO CONVENUTO

le seguenti **condizioni particolari e condizioni generali,**

I – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contraente si obbliga a favore del Parlamento europeo, alle condizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, ad effettuare le seguenti prestazioni di servizi di

gestione, magazzinaggio e diffusione del materiale divulgativo e promozionale dell'Ufficio d'informazione per l'Italia del Parlamento europeo (comprese piccole strutture espositive)

(in appresso denominate "le prestazioni"), descritte in dettaglio nell'allegato I (Capitolato d'oneri e specifiche tecniche) relativo al bando di gara RM/44/2009.

ARTICOLO I.2 - DURATA

1. Il contratto entra in vigore alla data della sua firma, per una durata di 12 (dodici) mesi.
2. In nessun caso la prestazione dei servizi può aver inizio prima dell'entrata in vigore del contratto.
3. Il contratto è rinnovato tacitamente di anno in anno, per un periodo massimo totale di quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso indicata al paragrafo 1, a meno che una delle parti non manifesti la volontà di recedere dal contratto con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza inizialmente prevista o di ciascuna scadenza annuale.

ARTICOLO I.3 – RELAZIONI E DOCUMENTI

Il contraente riferirà per iscritto sulle prestazioni eseguite secondo le disposizioni contenute nel capitolato d'oneri.

In particolare, il contraente tiene un inventario in formato elettronico in base alle indicazioni dell'Ufficio.

Il contraente produce un rapporto (tabella analitica e riassuntiva) a cadenza almeno mensile all'Ufficio in merito al numero di consegne avvenuto nel mese precedente, al tasso di mancati recapiti, alla puntualità di consegna nonché a ogni altro elemento significativo.

ARTICOLO I.4 – PREZZI E PAGAMENTO

1. Il prezzo è fisso e non rivedibile per tutta la durata contrattuale.
2. I prezzi pattuiti, come da offerta del contraente allegata al presente contratto, coprono tutte le spese sostenute dal contraente in esecuzione del contratto e si intendono al netto di IVA.
3. I pagamenti sono effettuati soltanto se il contraente ha soddisfatto tutte le sue obbligazioni contrattuali entro la data di presentazione della fattura. Le domande di pagamento sono irricevibili se pagamenti precedentemente dovuti non sono stati effettuati a causa d'inadempimento o di negligenza del contraente.
4. Le domande di pagamento saranno presentate dal contraente come segue:

Servizio	Modalità di calcolo e fatturazione
- Ricezione, magazzinaggio, tenuta dell'inventario, <i>reporting</i> , spese di gestione e ogni altro onere non relativo al confezionamento e spedizione dei colli	fatturazione annuale anticipata di un importo forfettario a copertura di tutte le spese relative a queste voci
- confezionamento dei colli	fatturazione separata, posticipata, a cadenza mensile; la fattura indicherà gli estremi di ciascuna operazione eseguita (data, articoli confezionati, n° colli, peso, costo unitario).
- spedizione e consegna	fatturazione separata, posticipata, a cadenza mensile; la fattura indicherà gli estremi di ciascuna operazione eseguita (data consegna, articoli spediti, destinatario, n° colli, peso, kilometraggio, costo unitario).

5. Le somme dovute in esecuzione del presente contratto sono pagabili entro un termine di 45 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte del *Servizio della corrispondenza ufficiale* del Parlamento europeo di cui al paragrafo 9, purché le relative prestazioni siano state eseguite. I pagamenti si considerano eseguiti alla data alla quale vengono addebitati sul conto del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo ha facoltà di sospendere il termine di pagamento in qualsiasi momento dopo il ricevimento della domanda di pagamento, notificando al contraente che la sua richiesta non è ammissibile, perché la domanda non è corredata della documentazione richiesta o perché il Parlamento europeo ritiene necessario procedere a ulteriori verifiche.

Il Parlamento europeo notifica tale sospensione al contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con mezzo equivalente. La sospensione decorre dalla data di invio della suddetta lettera di notifica. Il termine riprende a decorrere dopo la revoca della sospensione. La revoca decorre dalla data di ricevimento di una nuova domanda di pagamento ricevibile da parte del *Servizio della corrispondenza ufficiale* del Parlamento europeo di cui al paragrafo 9.

7. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto a percepire interessi di mora. L'interesse è calcolato al tasso applicato dalla Banca centrale europea nelle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento (in appresso "*tasso di riferimento*"), maggiorato di sette punti percentuali. Il tasso di riferimento da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese nel quale il pagamento è esigibile. Il tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella serie C. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra il giorno di calendario successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno effettivo del pagamento incluso. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata un ritardo nel pagamento.

Qualora gli interessi di mora siano inferiori o pari a 200 euro, essi sono versati al contraente solo previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento.

8. I pagamenti sono effettuati in euro mediante bonifico sul conto bancario del contraente, da indicare nel modo seguente:

Denominazione della banca: [completare]

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: [completare]

Estremi precisi del titolare del conto: [completare]

Numero completo del conto, compresi i codici bancari: [completare]

Codice IBAN e codice BIC: [completare]

9. Le domande di pagamento attinenti all'esecuzione del presente contratto devono essere indirizzate dal contraente al *Servizio della corrispondenza ufficiale* del Parlamento europeo, Plateau du Kirchberg, L-2929, Lussemburgo.

ARTICOLO I.5 - RITARDO, NEGLIGENZA MANIFESTA E INADEMPIMENTO

1. In caso di ritardo, di negligenza manifesta o di mancata esecuzione, totale o parziale, del contratto, il Parlamento europeo può, affinché il suo danno sia adeguatamente risarcito, trattenere sull'importo residuo dovuto al contraente le somme corrispondenti al danno subito, compresi se del caso gli interessi di mora e le spese sostenute in relazione a tale danno. Fatta salva la facoltà del contraente di avviare un procedimento contenzioso, la determinazione del danno, degli interessi di mora e relative spese ai fini del prelievo del corrispettivo sarà effettuata dal Parlamento europeo, previa notifica dell'inadempimento contrattuale al contraente effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. In particolare, costituiscono mancata esecuzione del contratto, suscettibile di rivalsa ai sensi del paragrafo 1, a titolo non esaustivo:
 - la mancata esecuzione di istruzioni del Parlamento europeo riguardo al confezionamento e consegna di materiale **in più di 3 casi l'anno**;
 - il mancato rispetto da parte del contraente dei termini di consegna indicati nel capitolato, salvo casi di forza maggiore o comunque non imputabili al contraente, **in oltre il 2% del totale annuo** delle spedizioni.
3. Nelle circostanze previste ai paragrafi 1 e 2 e in caso di imposizione da parte del Parlamento europeo di sanzioni amministrative e finanziarie ai sensi dell'articolo II.18, il Parlamento europeo si riserva la facoltà, dopo aver inviato al contraente una lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) di messa in mora e dopo che questa sia rimasta totalmente o parzialmente senza esito nei quindici giorni di calendario successivi al suo invio, risolvere il contratto *ipso jure* mediante semplice notifica effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza alcun risarcimento per il contraente.

ARTICOLO I.6 – DIRITTO APPLICABILE, CONDIZIONI GENERALI E PUBBLICITÀ RELATIVA AL CONTRATTO

1. Al presente contratto è applicabile il diritto comunitario, integrato dal diritto italiano.
2. Il contraente rinuncia alle proprie condizioni contrattuali. Egli dichiara di conoscere e accettare le condizioni generali che formano parte integrante del presente contratto.
3. Il contraente dichiara altresì di accettare che taluni elementi del presente contratto, ossia il suo nome o la sua ragione sociale, nonché l'oggetto e l'importo dell'appalto attribuito, formino oggetto della pubblicità imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006).
4. Ogni documento consegnato dagli offerenti in occasione della presentazione delle offerte diviene proprietà del Parlamento europeo ed è soggetto al divieto di accesso da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, senza pregiudizio per le disposizioni in materia di pubblicità previste dagli articoli 118 e 119 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23 aprile 2007).

ARTICOLO I.7 - CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA

Ogni controversia tra il Parlamento europeo e il contraente relativa al presente contratto, per la quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in virtù dell'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE.

ARTICOLO I.8 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

1. Ogni comunicazione relativa al contratto è effettuata per iscritto, indicando il numero del contratto. Si considera che il Parlamento europeo abbia ricevuto la corrispondenza inviata per posta ordinaria alla data alla quale la registra il servizio responsabile indicato in appresso. Le comunicazioni sono inviate ai seguenti indirizzi:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo
Direzione generale della Comunicazione
Direzione Uffici esterni
Ufficio d'informazione per l'Italia
Via IV novembre, 149
I-00187 Roma
epitalia@europarl.europa.eu

Per il contraente:

Sig./Sig.ra [completare]
[Funzione]
[Ragione sociale dell'azienda]
[Indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.9 - ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

Allegato I: Capitolato d'oneri e specifiche tecniche

Allegato II: Offerta economica del contraente in data ...

Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto. Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati. Gli allegati prevalgono l'uno sull'altro secondo l'ordine della loro numerazione (l'Allegato I prevale sull'Allegato II etc.).

II – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO II.1 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I termini di esecuzione stabiliti nel contratto decorrono, salvo disposizioni particolari, dalla data di entrata in vigore dello stesso. In caso di forza maggiore i termini sono prorogati. I nuovi termini sono in tal caso concordati per iscritto fra le parti.
2. Il contraente esegue il contratto in modo conforme alle migliori prassi professionali. È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi di legge cui è soggetto, in particolare gli obblighi imposti dal diritto del lavoro, dal diritto tributario e dalla legislazione sociale.
3. Le iniziative necessarie ad ottenere gli eventuali permessi e autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del contratto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel luogo di esecuzione degli incarichi affidati al contraente, incombono esclusivamente a quest'ultimo. Qualora il contraente non possa ottenere, per sua colpa, uno dei permessi o autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'appalto, il Parlamento europeo può risolvere il contratto senza preavviso.
4. Ogni riferimento al personale del contraente nel testo del contratto riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del contratto stesso.
5. Il contraente provvede a che tutte le persone che agiscono per suo conto o tutti i membri del suo personale partecipanti all'esecuzione del contratto possiedano le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione degli incarichi a lui affidati, secondo i criteri definiti nella documentazione di gara, compreso il capitolato d'oneri.
6. Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue gli incarichi affidatigli.
7. Il contratto deve essere eseguito in modo da escludere che il contraente o il proprio personale si trovino in un rapporto di subordinazione con il Parlamento europeo. In particolare,
 - il personale che esegue gli incarichi affidati al contraente non può ricevere alcun ordine diretto dal Parlamento europeo e il contraente o il suo personale non possono entrare a far parte dell'organizzazione amministrativa del Parlamento;

- in nessun caso il Parlamento europeo può essere considerato come datore di lavoro del personale del contraente.
8. In caso di problemi derivanti dall'azione o dall'omissione di un membro del personale del contraente che presti i propri servizi negli uffici del Parlamento europeo, oppure nel caso che le qualifiche e/o l'esperienza di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel contratto, il contraente provvederà senza indugio a sostituire l'interessato. Il Parlamento europeo ha il diritto di chiedere la sostituzione di tale membro del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale sostitutivo deve possedere le qualifiche necessarie previste dal bando di gara ed essere in grado di eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli, derivante dalla sostituzione di membri del personale a norma del presente articolo.
 9. Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, l'esecuzione del contratto, il contraente provvede immediatamente e di propria iniziativa a prenderne nota e segnalarlo al Parlamento europeo. Nella segnalazione il contraente descriverà il problema, indicando la data in cui si è manifestato e le azioni da lui intraprese per assicurare il pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali. In tali circostanze, il contraente darà priorità alla risoluzione del problema piuttosto che all'accertamento delle responsabilità.
 10. Se il contraente non adempie alle sue obbligazioni contrattuali secondo le disposizioni del contratto, il Parlamento europeo – fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, il Parlamento europeo può applicare sanzioni o chiedere il risarcimento danni secondo il disposto dell'articolo I.10 delle condizioni particolari e dell'articolo II.18.
 11. Il contraente si impegna a fornire al Parlamento europeo le informazioni che quest'ultimo gli chiede per le necessità di gestione del contratto.
 12. Il contraente non può rappresentare il Parlamento europeo e si astiene da ogni comportamento che possa generare tale impressione. Il contraente informa i terzi che egli non fa parte della Funzione pubblica europea.
 13. Alla scadenza del contratto, il contraente si impegna a trasmettere al Parlamento europeo tutte le informazioni e i documenti in suo possesso relativi agli incarichi che gli erano stati affidati per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO II.2 - OBBLIGHI ACCESSORI DEL CONTRAENTE

1. Il contraente è tenuto a sottoscrivere le assicurazioni prescritte dalla legislazione applicabile contro i rischi e i danni relativi all'esecuzione del contratto, soprattutto in materia di responsabilità civile. Egli è altresì tenuto a sottoscrivere ogni altra assicurazione d'uso nel suo settore di attività. Qualora il Parlamento europeo ne faccia richiesta, il contraente provvede a trasmettergli copia di tutte le polizze di assicurazione di cui sopra, entro un termine massimo di 15 giorni di calendario.
2. Il contraente si impegna a rispettare le vigenti disposizioni nazionali di legge in materia fiscale, previdenziale e ambientale. Egli adotta ogni misura opportuna (assicurazioni e altro) per coprire il proprio personale contro i rischi cui quest'ultimo possa essere esposto nel periodo di esecuzione del presente contratto.
3. Il contraente deve essere in grado di dimostrare in ogni momento al Parlamento europeo che il proprio personale è in regola con la legislazione applicabile al contratto.

ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ

1. Tranne in caso di dolo o di colpa grave da parte sua, il Parlamento europeo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal contraente o dal suo personale nel corso dell'esecuzione degli incarichi oggetto del contratto. Il Parlamento europeo non ammetterà alcun reclamo relativo a tali danni tendente all'indennizzo o al ripristino.
2. Salvo casi di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita, danno a persone o cose o danneggiamento al Parlamento europeo o a terzi causato da lui stesso o da qualsiasi persona che agisca per suo conto oppure da qualsiasi membro del suo personale, in occasione dell'esecuzione del contratto, anche se verificatisi nell'ambito dei subappalti di cui all'articolo II.7. Il Parlamento europeo non può esser ritenuto responsabile di azioni od omissioni commesse dal contraente nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Il contraente è tenuto al risarcimento in caso di azione, reclamo o procedimento giudiziario promosso da un terzo contro il Parlamento europeo in conseguenza di un danno causato dal contraente stesso in occasione dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di un'azione avente attinenza con l'esecuzione del contratto intentata da un terzo contro il Parlamento europeo, il contraente presta assistenza al Parlamento europeo. I costi sostenuti a tale scopo dal contraente possono essere assunti a proprio carico dal Parlamento europeo.
5. Fatte salve le disposizioni in materia di collaudo e di garanzia, il contraente è obbligato a risarcire il danno causato al Parlamento europeo per inadempimento, esecuzione difettosa o tardiva esecuzione del contratto.

ARTICOLO II.4 – FATTURAZIONE

1. Per ciascuna prestazione di servizi il contraente si impegna a emettere una fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
2. Ogni fattura deve obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni: il riferimento e/o la data del contratto, la descrizione dei servizi prestati, gli importi espressi in euro, le coordinate bancarie del contraente con indicazione dei codici IBAN e BIC e il suo numero di partita IVA. La fattura reca la menzione "*Per uso ufficiale del Parlamento europeo*". La fattura può anche menzionare il suo destinatario finale separatamente.
3. La fattura deve essere intestata al Parlamento europeo, all'indirizzo indicato nel contratto.
4. Il contraente accetta gli eventuali vincoli di carattere finanziario connessi al regime dei dodicesimi provvisori, qualora il bilancio generale delle Comunità europee non risulti adottato all'inizio dell'esercizio.

ARTICOLO II.5 – DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il contraente ha la responsabilità esclusiva del rispetto delle norme tributarie cui è soggetto. Ogni inadempienza rende nulle le fatture presentate. Il contraente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di IVA.
2. Il contraente riconosce che il Parlamento europeo, in quanto istituzione comunitaria, è esente dal pagamento di imposte e tasse, in particolare l'IVA, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965. Tale esenzione è accordata al Parlamento europeo dai governi degli Stati membri a posteriori mediante rimborso effettuato su presentazione della relativa documentazione o mediante esonero diretto.
3. Se, in virtù della normativa fiscale applicabile, il contraente è tenuto ad assolvere l'IVA sulle somme percepite ai sensi del presente contratto, il Parlamento europeo versa al contraente, oltre al prezzo di cui all'articolo I.4 delle condizioni particolari, l'importo dell'IVA applicata e ne richiede successivamente il rimborso alle autorità nazionali competenti. A tal fine, il contraente deve presentare al Parlamento europeo una fattura redatta conformemente alla normativa applicabile in materia di IVA, indicante il proprio domicilio fiscale ai fini IVA. La fattura deve menzionare chiaramente che le prestazioni sono destinate al Parlamento europeo ed indicare separatamente il prezzo, IVA esclusa dovuto per le prestazioni e le forniture ad esse attinenti e l'IVA applicata.

ARTICOLO II.6 – RECUPERI

1. Se il totale dei versamenti effettuati è superiore all'importo effettivamente dovuto a norma del contratto, oppure se le disposizioni del contratto giustificano un recupero, al ricevimento della nota di addebito il contraente rimborsa l'importo corrispondente in euro secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Parlamento europeo.
2. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine indicato nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi, al tasso d'interesse di ritardo calcolato conformemente all'articolo I.4 delle condizioni particolari. Gli interessi vengono applicati con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di esigibilità fino al giorno di calendario in cui l'importo dovuto è stato rimborsato integralmente.
3. Dopo averne informato il contraente, il Parlamento europeo può recuperare tramite compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili, nel caso in cui anche il contraente vanta nei confronti della Comunità crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Parlamento europeo ha anche la facoltà di attingere alla garanzia, se prevista.

ARTICOLO II.7 – SUBAPPALTO E CESSIONE

1. Il contraente non può, senza la preventiva autorizzazione del Parlamento europeo, cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, subappaltare, anche in parte, l'esecuzione degli incarichi che gli sono stati affidati o servirsi di fatto di terzi sostituiti per le medesime finalità.
2. In ogni caso, anche quando il Parlamento europeo autorizza il contraente a subappaltare, quest'ultimo rimane unico ed intero responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, sia nei confronti del Parlamento europeo che nei confronti di terzi.
3. In caso di cessione o di subappalto del contratto, il contraente è tenuto a includere in ogni contratto stipulato con terzi tutte le clausole atte a consentire al Parlamento europeo di esercitare gli stessi diritti e di beneficiare delle stesse garanzie nei confronti sia dei terzi che del contraente stesso.
4. In mancanza dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1, o in caso di inottemperanza dei termini dell'autorizzazione, la cessione o il subappalto effettuati dal contraente non possono essere fatti valere nei confronti del Parlamento europeo e non comportano nessun effetto per quest'ultimo.

ARTICOLO II.8 – CONFLITTO D'INTERESSI

1. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del contratto. In particolare, un conflitto d'interessi può risultare da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra relazione o comunanza d'interessi. Ogni conflitto d'interessi che si palesi nel corso dell'esecuzione del contratto va immediatamente notificato per iscritto al Parlamento europeo. In caso di conflitto d'interessi, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal contraente siano adeguati e, se necessario, di esigere provvedimenti supplementari entro il termine da esso stabilito.
3. Il contraente provvede affinché il suo personale, il consiglio di amministrazione e i dirigenti non vengano a trovarsi in situazione tale da far sorgere un conflitto d'interessi. Il contraente sostituisce immediatamente, e senza esigere alcun indennizzo da parte del Parlamento europeo, ogni membro del suo personale che venga a trovarsi in una simile situazione.
4. Il contraente dichiara che:
 - non ha fatto e non farà alcuna offerta di qualsivoglia natura dalla quale sia possibile trarre un vantaggio in relazione al contratto;
 - non ha concesso e non concederà a nessun terzo, chiunque egli sia, nessun beneficio, in denaro o in natura; non ha perseguito e non perseguirà, non ha cercato e non cercherà di ottenere, non ha accettato e non accetterà nessun beneficio, in denaro o in natura, da terzi, chiunque essi siano, se tale beneficio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, in forma diretta o indiretta, in quanto beneficio o ricompensa legata all'esecuzione del contratto.
5. Il contraente comunica per iscritto tutte le obbligazioni pertinenti al proprio personale, al consiglio di amministrazione, ai dirigenti e a tutti i terzi partecipanti all'esecuzione del contratto. Egli trasmette al Parlamento europeo, a sua richiesta, una copia delle istruzioni impartite e degli impegni assunti a tale riguardo.

ARTICOLO II.9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE APPARTENENTI A TERZI

1. Tutti i risultati, opere o relativi diritti, segnatamente i diritti d'autore e i diritti di proprietà intellettuale o industriale, acquisiti nel quadro dell'esecuzione del contratto, sono di proprietà del Parlamento europeo, che potrà sfruttarli, pubblicarli o cederli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, tranne nel caso di diritti esistenti anteriormente alla conclusione del contratto.
2. Il contraente indica al Parlamento europeo tutti gli elementi di detti risultati o opere – ad esempio illustrazioni, carte e grafici - sui quali esista già un diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale e garantisce con la presente clausola di aver ottenuto dal titolare (o dai titolari) di detti diritti o dai suoi (loro) rappresentanti legali l'autorizzazione ad utilizzare detti elementi. Ogni pagamento di cui il contraente sia eventualmente debitore per questa autorizzazione è a suo carico. Ad eccezione di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1, il contraente garantisce con la presente clausola che ha il diritto di cedere il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà relativi a detti risultati o opere.

Il Parlamento europeo non è tenuto a pubblicare i manoscritti o i documenti consegnati in esecuzione del contratto. Se il Parlamento decide di non pubblicare i manoscritti o i documenti consegnati, il contraente può farli pubblicare altrove solo con l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo.

3. Allorché l'esecuzione dell'appalto prevede l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi e un'azione per violazione di tali diritti è avviata nei confronti del Parlamento europeo, il contraente adotta tutte le misure necessarie per sostenere il Parlamento europeo nell'ambito di tale azione e sostiene le spese processuali di ogni tipo e gli eventuali danni che il Parlamento europeo subisca da tale azione.
4. La garanzia di cui al paragrafo 3 non vale:
 - quando il Parlamento europeo imponga il ricorso a un diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente a terzi;
 - quando, contrariamente a un'esplicita disposizione del contratto, il Parlamento europeo utilizzi la prestazione o una delle sue parti per fini diversi da quelli previsti dall'appalto;
 - quando il Parlamento europeo rifiuti la sostituzione o la modifica proposta dal contraente per evitare la contraffazione, se la prestazione sostituita o modificata risponde alle specifiche tecniche stabilite dall'appalto.

5. Nei casi indicati al paragrafo 4, l'ottenimento delle licenze necessarie, il pagamento di diritti di concessione o di indennizzi nonché le spese procedurali di qualsiasi natura e gli eventuali danni subiti dal contraente, sono a carico del Parlamento europeo.
6. Il Parlamento europeo e il contraente devono informarsi reciprocamente in merito a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale che potrebbe impedire l'esecuzione dell'appalto.

Al primo manifestarsi di un'azione da parte di terzi, in particolare di rivendicazione, anche dopo l'esecuzione dell'appalto, la parte chiamata in causa ne informa l'altra al più presto e le due parti agiscono quindi di comune accordo e si comunicano tutte le informazioni o elementi di prova di cui dispongono o che possono ottenere.
7. Il fatto che l'oggetto del contratto o una delle sue parti sia protetto da un diritto di proprietà intellettuale o industriale appartenente al contraente o sul quale questi possiede un diritto di licenza, non osta a che il Parlamento europeo provveda o faccia provvedere a ripararlo o a farlo riparare da chiunque ritenga opportuno, assumendo a proprio carico i rischi derivanti dai diritti di terzi, a meno che il contraente non abbia un diritto di proprietà intellettuale o industriale anche sulle riparazioni e, consultato per primo, si offra di effettuare la riparazione entro un termine e a un prezzo ragionevoli.

ARTICOLO II.10 – RISERVATEZZA E DISCREZIONE

1. Salvo preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo, il contraente è tenuto a mantenere riservati nei confronti di qualunque persona non autorizzata, i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altri elementi che il Parlamento europeo gli ha indicato come riservati. Il contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo l'assolvimento dell'incarico. Tale obbligo sussiste, per ciascuno di questi elementi di informazione, finché detti elementi non siano stati regolarmente divulgati.
2. Il contraente impone il rispetto della riservatezza ai propri agenti, dipendenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori.
3. Il contraente si impegna, per sé e il suo personale, a non utilizzare a fini diversi dall'esecuzione del contratto e a non divulgare a terzi, fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altri elementi di cui abbia ricevuto comunicazione o preso conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'appalto, e i risultati dei servizi prestati. Questi obblighi restano in vigore anche dopo l'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO II.11 – DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMAGINE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Il contraente non può in nessun caso utilizzare riprese esterne o interne degli edifici del Parlamento europeo a fini pubblicitari o commerciali senza preventiva autorizzazione scritta del Parlamento europeo.
2. L'autorizzazione del Parlamento europeo di cui al paragrafo 1 può essere subordinata a condizioni particolari e limitata ad un periodo di tempo determinato.

ARTICOLO II.12 – UTILIZZO, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Il contraente autorizza il Parlamento europeo a trattare, utilizzare, diffondere e pubblicare per qualsiasi scopo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i dati contenuti nel contratto o ad esso relativi, in particolare l'identità del contraente, l'oggetto e la durata del contratto, l'importo del compenso e le relazioni. Allorché si tratta di dati a carattere personale, si applicano le relative disposizioni delle condizioni particolari.
2. Ogniqualevolta voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al contratto, il contraente è tenuto a ottenere in via preliminare l'autorizzazione scritta del Parlamento europeo ed è tenuto ad indicare l'importo versato dalla Comunità. Il contraente precisa che le opinioni espresse sono unicamente sue e non rappresentano la posizione ufficiale dal Parlamento europeo.
3. È vietato utilizzare informazioni ottenute dal contraente nel corso del contratto per scopi diversi dall'esecuzione dello stesso, a meno che il Parlamento europeo non abbia concesso in via preliminare una specifica autorizzazione scritta.

ARTICOLO II.13 - POSSESSO DA PARTE DEL CONTRAENTE DI MATERIALI, PEZZI, APPARECCHIATURE, DISEGNI, CAMPIONI, FORNITURE, MODELLI, SAGOME, CALIBRI E SOFTWARE APPARTENENTI AL PARLAMENTO EUROPEO

1. Il contraente è responsabile della perdita o dell'avaria di materiali, pezzi, apparecchiature, disegni, campioni, forniture, modelli, sagome, calibri e software appartenenti al Parlamento europeo, da lui detenuti nel quadro dell'esecuzione del contratto, siano essi stati messi a disposizione a tal fine dal Parlamento europeo o da lui acquistati per conto del Parlamento europeo.

2. La riparazione di una perdita o di un'avaria di cui al paragrafo 1 si effettua, a scelta del Parlamento europeo e previa consultazione del contraente, in natura (sostituzione o ripristino) o mediante risarcimento al prezzo della sostituzione alla data della perdita o dell'avaria eventualmente maggiorato delle imposte e tasse che potrebbero essere applicate sul prezzo in questione dalle autorità nazionali.
3. Qualora i beni di cui al paragrafo 1 siano soggetti ad ammortamento, si terrà conto soltanto del loro valore residuo.

ARTICOLO II.14 – PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali figuranti nel contratto sono trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Essi possono essere trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del contratto da parte di [entità designata in qualità di responsabile del trattamento dei dati], fatta salva l'eventuale trasmissione agli organi incaricati di compiti di controllo o di ispezione in applicazione della legislazione comunitaria. Il contraente ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali. Per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente si rivolge a [entità designata in qualità di responsabile del trattamento dei dati]. Il contraente ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

ARTICOLO II.15 – FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore s'intendono situazioni o eventi imprevedibili ed eccezionali, indipendenti dalla volontà delle parti, non attribuibili a errore o negligenza di una delle parti o di un subappaltatore e che non sarebbe stato possibile evitare con la dovuta diligenza, i quali impediscano a una delle parti di adempiere ad un'obbligazione o più obbligazioni contrattuali. Non si possono far valere come casi di forza maggiore difetti nelle attrezzature o nei materiali o ritardi nella loro fornitura, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un caso di forza maggiore.
2. Se l'una o l'altra parte contraente si trova dinanzi ad un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

3. La parte che non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali per causa di forza maggiore non è considerata inadempiente. Se, per cause di forza maggiore, il contraente non è in grado di eseguire gli incarichi affidatigli, non ha diritto né a compensi né a risarcimenti. Se l'esecuzione è parziale, egli è remunerato in misura corrispondente. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto del contraente ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nonché delle spese di trasferimento del materiale sostenute in relazione all'esecuzione dell'appalto.
4. Le parti contraenti prendono tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i possibili danni.

ARTICOLO II.16 – RISOLUZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Il Parlamento europeo può risolvere integralmente o parzialmente il presente contratto *ipso jure*, senza azione giudiziaria e senza indennizzo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
 - a) se il contraente viene a trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività od ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure se è in corso nei suoi confronti un procedimento di tal genere;
 - b) se il contraente viene condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato attinente all'etica professionale;
 - c) se il contraente ha commesso gravi illeciti professionali, accertati dall'amministrazione aggiudicatrice con ogni mezzo probatorio;
 - d) se il contraente non ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o agli obblighi fiscali previsti dalla legislazione dello Stato in cui ha sede, dello Stato il cui diritto si applica al contratto o dello Stato nel quale deve essere eseguito l'appalto;
 - e) se nei confronti del contraente è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
 - f) se il contraente si è reso responsabile di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Parlamento europeo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto o non ha fornito tali informazioni;

- g) se nella situazione del contraente interviene un cambiamento di carattere giuridico, finanziario, tecnico od organizzativo che, secondo il parere del Parlamento europeo, può avere sostanziali ripercussioni sull'esecuzione del contratto;
 - h) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari per l'esecuzione del contratto;
 - i) se una lettera di messa in mora con cui si contesta al contraente una violazione dei suoi obblighi contrattuali e inviata all'interessato mediante lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) sia rimasta totalmente o parzialmente senza esito nei quindici giorni di calendario successivi al suo invio;
 - j) se il contraente ha subito una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1 del Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
 - k) se, dopo l'aggiudicazione, la procedura di attribuzione o l'esecuzione dell'appalto risulta inficiata da gravi errori, da irregolarità oppure da frode. Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, il Parlamento europeo può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati o risolvere ogni contratto già stipulato, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi.
 - l) se il contraente si trova in situazione di conflitto di interessi senza avervi posto rimedio;
 - m) a seguito della constatazione di un inadempimento di cui all'articolo II.20.3 o all'articolo II.21.3;
2. In caso di forza maggiore, notificato a norma dell'articolo II.15, ciascuna parte può risolvere il contratto, se la sua esecuzione non può essere assicurata per un periodo corrispondente ad almeno un quinto del periodo indicato nelle Condizioni particolari.
 3. Prima della risoluzione del contratto in applicazione del paragrafo 1, lettera i), il contraente avrà la possibilità di sottoporre le sue osservazioni entro un termine di quindici giorni di calendario a decorrere dalla data di invio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di una lettera con cui si annuncia la messa in mora.
 4. La risoluzione del contratto ha effetto alla data alla quale il contraente ha ricevuto la relativa lettera, inviatagli tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure alla data indicata nella lettera stessa.
 5. Conseguenze della risoluzione del contratto:
 - a) Qualora il Parlamento europeo risolva il contratto a norma del presente articolo, e fatte salve le altre clausole del contratto, il contraente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni indiretti, inclusa la perdita di profitti attesi per i lavori non ultimati. Non appena ricevuta la lettera di notifica della risoluzione del contratto, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, per prevenire danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non superiore a sessanta giorni

di calendario a decorrere dalla data in cui prende effetto la risoluzione del contratto, il contraente prepara tutti i documenti richiesti nelle condizioni particolari per gli incarichi eseguiti fino alla predetta data.

- b) Il Parlamento europeo può richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e recuperare le somme pagate al contraente ai sensi del contratto.
- c) Dopo la risoluzione del contratto il Parlamento europeo può rivolgersi ad un altro contraente per il completamento dei lavori. Il Parlamento europeo ha il diritto di chiedere al contraente il risarcimento di tutti i costi supplementari sostenuti per il completamento dei lavori, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui gode il Parlamento europeo a norma del contratto.

ARTICOLO II.17 - CONTESTAZIONI - PERIZIE

- 1. In caso di controversia che richieda verifiche di carattere materiale o tecnico, la parte più diligente potrà far procedere ad una perizia prima di eventuali procedimenti giudiziari.
A tal fine, la parte più diligente notifica per iscritto alla controparte l'oggetto della controversia, proponendo il nome di un perito.
- 2. L'altra parte deve, entro quindici giorni di calendario, comunicare se accetta o meno il perito e, in caso di rifiuto, fare una controproposta alla quale dovrà essere data risposta entro quindici giorni di calendario a decorrere da tale comunicazione.
Tale scambio di corrispondenza deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Se le due parti non pervengono ad alcun accordo, il perito è nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO II.18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1. Il Parlamento europeo può applicare sanzioni amministrative o finanziarie:
 - a) al contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Parlamento europeo ai fini della partecipazione all'appalto o non abbia fornito tali informazioni;
 - b) al contraente che sia stato dichiarato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali.

Il Parlamento europeo deve comunque dare al contraente la possibilità di sottoporre preliminarmente le proprie osservazioni.

2. Le sanzioni amministrative o finanziarie sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità della violazione commessa, e possono consistere:
 - a) nell'esclusione del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario per un periodo massimo di dieci anni; e/o
 - b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

ARTICOLO II.19 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

- 1 A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Corte dei conti europea è abilitata a verificare i documenti detenuti dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio delle Comunità europee, dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dalla data del pagamento a saldo.
2. Il Parlamento europeo, o un organismo esterno di sua scelta, ha i medesimi diritti della Corte dei conti europea per le verifiche e i controlli attinenti al rispetto delle disposizioni contrattuali, dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dalla data di pagamento a saldo.
3. Inoltre, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche in loco dalla data della firma del contratto fino a cinque anni dalla data del pagamento a saldo.

ARTICOLO II.20 – DISPOSIZIONI AMBIENTALI

1. Il contraente si impegna a rispettare, nel quadro dell'esecuzione del presente contratto, le specificità del contratto in materia di ambiente e ogni altro analogo requisito richiesto dal capitolato d'onori ed eventualmente precisato nell'offerta del contraente.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di effettuare direttamente presso il contraente le verifiche e i controlli necessari per assicurarsi del rispetto dei requisiti ambientali imposti. Tali verifiche e controlli potranno essere effettuati, in tutto o in parte, da un soggetto esterno debitamente incaricato dal Parlamento europeo.
3. Ogni constatazione di inadempimento da parte del contraente degli obblighi ambientali imposti al contraente o ogni opposizione da parte di questi all'ispezione da parte del

Parlamento europeo o di un soggetto debitamente incaricato, permetterà al Parlamento europeo di risolvere il presente contratto.

ARTICOLO II.21 – DISPOSIZIONI SOCIALI

1. Il contraente si impegna a rispettare, nel quadro dell'esecuzione del presente contratto, le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo di esecuzione delle prestazioni.
2. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di effettuare direttamente presso il contraente le verifiche e i controlli necessari per assicurarsi del rispetto delle disposizioni applicabili in materia sociale e di pari opportunità. Tali verifiche e controlli potranno essere effettuati, in tutto o in parte, da un soggetto esterno debitamente incaricato dal Parlamento europeo.
3. Ogni constatazione di inadempimento da parte del contraente degli obblighi imposti al contraente o ogni opposizione da parte di questi all'ispezione da parte del Parlamento europeo o di un soggetto debitamente incaricato, permetterà al Parlamento europeo di risolvere il presente contratto.

ARTICOLO I.22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica al presente contratto e ai suoi allegati, comprese le aggiunte o le soppressioni, deve formare oggetto di una clausola addizionale scritta, stipulata alle stesse condizioni del contratto. Nessuna intesa verbale può essere vincolante per le parti a tal fine.

ARTICOLO II.23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto. Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati. Gli allegati prevalgono l'uno sull'altro secondo l'ordine della loro numerazione.
3. Fatto salvo quanto precede, i diversi documenti che compongono il contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Eventuali ambiguità o divergenze all'interno di una delle parti o tra le varie parti verranno spiegate o corrette dal Parlamento europeo mediante apposite istruzioni scritte.

Fatto a, il in duplice copia.

Per il contraente

Per il Parlamento europeo